

## **Istituzione della Giornata regionale della Protezione civile in memoria di don Orione**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 2, comma 4, 7, comma 2 e 10, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce il valore storico, civile e morale dell'opera prestata da don Luigi Orione in favore delle popolazioni colpite dal terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915.
2. La Regione intende commemorare la figura e l'opera di don Luigi Orione e lo stretto legame dello stesso con l'Abruzzo instaurato in particolare in occasione del terremoto che ha colpito il territorio marsicano.
3. La Regione intende, altresì, riconoscere i valori di solidarietà, accoglienza ed assistenza alle persone in condizioni di fragilità che hanno ispirato l'attività di don Luigi Orione valorizzando nel contempo il ruolo strategico del sistema regionale di protezione civile e del volontariato nella gestione delle emergenze.

### **Art. 2 (Istituzione della "Giornata regionale della Protezione civile")**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione istituisce la "Giornata regionale della Protezione civile in memoria di don Orione", di seguito denominata Giornata, quale occasione di riflessione, sensibilizzazione e valorizzazione delle attività di prevenzione, soccorso e solidarietà.
2. La Giornata, celebrata il 13 gennaio, è volta a:
  - a) promuovere la cultura della protezione civile, della prevenzione dei rischi e della resilienza delle comunità locali, favorendo la diffusione della conoscenza dei comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza;
  - b) valorizzare il ruolo del volontariato organizzato, degli operatori e delle strutture del sistema regionale di protezione civile, riconoscendone il contributo essenziale alla tutela della vita, dell'ambiente e del patrimonio delle comunità abruzzesi;
  - c) diffondere i valori della solidarietà, del servizio alla comunità, della prossimità e dell'attenzione verso le persone più fragili, propri dell'opera e dell'insegnamento di don Orione;
  - d) favorire il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti locali, delle associazioni di volontariato e degli altri soggetti del territorio in attività di educazione alla prevenzione, informazione sui rischi e promozione della cittadinanza attiva;
  - e) promuovere iniziative, studi, convegni, esercitazioni, attività formative e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione della cultura della protezione civile e della gestione delle emergenze;
  - f) conservare e valorizzare la memoria storica degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio abruzzese, con particolare riferimento al terremoto della

Marsica del 13 gennaio 1915 e all'opera di assistenza e soccorso prestata da don Luigi Orione;

- g) rafforzare il senso di appartenenza della comunità regionale ai valori della solidarietà, della responsabilità civica e della collaborazione tra istituzioni, cittadini e volontari nelle attività di protezione civile.

### Art. 3

#### (Riconoscimento al merito "don Orione")

1. Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata, il Comitato di cui all'articolo 4 conferisce annualmente il riconoscimento regionale "don Orione" a persone, enti del Terzo settore, enti locali, istituzioni o altri soggetti che si siano particolarmente distinti nelle attività di protezione civile, solidarietà sociale, assistenza alla popolazione e promozione della cultura della prevenzione.
2. Il riconoscimento ha carattere esclusivamente onorifico.

### Art. 4

#### (Comitato promotore)

1. È istituito il Comitato promotore della Giornata regionale della Protezione civile in memoria di don Orione.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, dura in carica cinque anni ed è composto, previa convenzione con gli enti di appartenenza laddove necessario:
  - a) dal Presidente del Consiglio regionale;
  - b) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
  - c) dal Sindaco del Comune di Avezzano;
  - d) da due Consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale di Avezzano;
  - e) dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile;
  - f) dal Vescovo della Diocesi di Avezzano;
  - g) dal Direttore provinciale della Piccola Opera della Divina Provvidenza;
  - h) dal Presidente dell'Associazione Ex Alunni ed Amici di don Orione di Avezzano;
  - i) dal Direttore dell'Aia dei Musei di Avezzano.Il Comitato elegge al suo interno il Presidente.
3. Il Comitato:
  - a) promuove e coordina le iniziative connesse alla Giornata;
  - b) definisce il programma delle celebrazioni e delle attività da realizzare in occasione della Giornata;
  - c) individua i destinatari del riconoscimento regionale "don Orione";
  - d) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione in materia di protezione civile, prevenzione dei rischi e cultura della solidarietà, rivolte ai cittadini e alle istituzioni scolastiche;
  - e) favorisce il coinvolgimento degli enti locali e degli enti del Terzo settore nelle attività connesse alla Giornata.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Art. 5  
(Sede delle celebrazioni)

1. Le celebrazioni della Giornata regionale della Protezione civile in memoria di don Orione e la consegna del riconoscimento regionale si svolgono annualmente nella città di Avezzano, il 13 gennaio, quale luogo simbolo del terremoto della Marsica del 1915 e della successiva opera di soccorso e assistenza prestata alle popolazioni colpite.

Art. 6  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Giornata regionale della Protezione civile in memoria di don Orione" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
2. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti nel bilancio regionale.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite al Comune di Avezzano che provvede all'organizzazione della Giornata e delle attività connesse, sulla base del programma approvato dal Comitato.
4. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale Territorio - Ambiente provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 48/5 del 30.9.2026, ha approvato la presente legge.

**IL PRESIDENTE**



Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

**Presidente**

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 07/10/2026 10:22

Seriale Certificato: 2857

Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028

TI Trust Technologies QTSP CA

AM/PF/lc



MARCO  
MARSILIO  
PRESIDENTE  
REGIONE  
ABRUZZO  
19.10.2026  
11:16:03  
GMT+02:00